

N.R.G. 5/2015



**TRIBUNALE CIVILE e PENALE di FORLÌ**  
*Sezione civile*

Il Tribunale di Forlì, composto dai magistrati

Dott. Alberto PAZZI

*Presidente relatore ed estensore*

Dott. Carmen GIRALDI

*Giudice*

Dott. Agnese CICHETTI

*Giudice*

nella procedura iscritta al n. 5/2015 Reg. Conc. Prev. di omologazione del concordato preventivo promossa con ricorso depositato da:

**[REDACTED]** l. (C.F. **[REDACTED]**) con sede in **[REDACTED]**, via **[REDACTED]**, in persona del legale rappresentante **[REDACTED]**

nei confronti della massa dei creditori, in persona del Commissario giudiziale Avv. Pierluigi Ranieri, ha emesso il seguente

**decreto**

Premesso:

- che **[REDACTED]**, con ricorso depositato in data 12 marzo 2015, ha proposto domanda anticipata di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- che questo Tribunale, con decreto in data 18 marzo 2015, ha concesso termine ai sensi dell' art. 161, 6° c., l. fall. per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo nominando Commissario giudiziale l' Avv. Pierluigi Ranieri;
- che la società debitrice ha poi depositato in data 30 settembre 2015 la proposta concordataria, il relativo piano e la documentazione prevista dall' art. 161, 2° e 3° c., l. fall.;
- che la società istante è qualificabile come imprenditore commerciale ai sensi dell' art. 1 l. fall., stante il superamento delle soglie ivi previste;
- che la medesima compagine ha presentato uno stato di documentata insolvenza;





creditori sociali, come risulta dall' attestazione dell' esito della votazione resa dal Commissario giudiziale in data 31 dicembre 2015;

- che con provvedimento del 7 gennaio 2016 questo Tribunale, preso atto che risultavano raggiunte le maggioranze prescritte dall' art. 177 l. fall., ha fissato per il giorno 28 gennaio 2016 la comparizione delle parti e del Commissario giudiziale;

- che di tale decreto è stata effettuata rituale notifica al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti;

- che il Commissario giudiziale ha depositato in data 15 gennaio 2016 il parere, reso in senso favorevole, di cui all' art. 180 l. fall.;

- che la società si è costituita in giudizio in data 14 gennaio 2016 richiedendo l' omologazione del concordato preventivo;

- l' avvenuto raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge;

- che ricorrono le condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 l. fall.;

- che la documentazione depositata risulta completa e regolare;

OMISSIS



OHISSER



OLISSIS



CHISSA



ritenuto pertanto:

- che la proposta di concordato, avendo raggiunto le maggioranze di cui all' art. 177 l. fall., in assenza di opposizioni da parte dei creditori sia omologabile, sussistendo tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi, da parte del Tribunale;
- che occorra provvedere agli incombenti di cui all' art. 182 l. fall., poiché il concordato consiste nella cessione una serie di beni il cui ricavato dovrà essere destinato alla soddisfazione dei creditori, facendo ricorso al nominativo del professionista suggerito dalla società debitrice, il quale ha i requisiti previsti dagli artt. 182 e 28 l. fall., e chiamando a comporre il relativo comitato coloro fra i creditori che sono titolari di un maggior credito chirografario o privilegiato;

**dichiara,**

ai sensi dell' art. 306 c.p.c., l' estinzione parziale del giudizio rispetto all' opposizione

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**omologa**

il concordato preventivo presentato da [REDACTED] s.r.l. (C.F. [REDACTED], REA [REDACTED]), con sede in [REDACTED], via [REDACTED];

**nomina**

Liquidatore Giudiziale la Dott. Stefania Cristofaro, con studio in Forlì,  
e quali membri del Comitato dei creditori:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Dispone che il Liquidatore giudiziale predisponga entro quarantacinque giorni l' elenco dei creditori e proceda alla liquidazione delle attività attenendosi al programma già delineato nella proposta di concordato, con l' osservanza degli artt. da 105 a 108 *ter* l. fall. in quanto compatibili;

il Liquidatore giudiziale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario giudiziale e al Comitato dei creditori un piano delle attività di



liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del Commissario giudiziale, sarà trasmesso al Giudice delegato;

per ogni atto di straordinaria amministrazione il Liquidatore dovrà munirsi, ex artt. 182 e 41 l. fall., del preventivo parere favorevole del Commissario giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei creditori;

le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate su libretto di deposito o conto corrente bancario intestato alla procedura con prelievo vincolato all' espresa e specifica approvazione da parte del Comitato dei creditori;

il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori il più presto possibile le somme via via realizzate dalla liquidazione in ragione della collocazione e del grado dei crediti sulla base di piani di riparto vistati dal Commissario giudiziale e corredati del parere del Comitato dei creditori con la previsione, adeguatamente motivata, di eventuali accantonamenti;

il Liquidatore giudiziale relazionerà ogni sei mesi al Commissario giudiziale, al Comitato dei creditori e dal Giudice delegato dell' andamento delle operazioni di liquidazione e dei pagamenti effettuati;

le somme di cui al 6° comma dell' art. 180 l. fall. andranno depositate in distinti libretti di deposito bancario intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all' ordine del G.D., il quale procederà allo svincolo su richiesta del creditore in caso di irreperibilità, ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato;

dispone che il Commissario giudiziale sorvegli l' esecuzione della liquidazione e tenga informato il Comitato dei creditori e il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

dispone che il Commissario giudiziale, ove dovesse riscontrare la sussistenza di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informi i creditori affinché possano essere messi nella condizione di esercitare l' eventuale iniziativa a loro riservata dal disposto di cui all' art. 186 l. fall.;





dispone che il Liquidatore giudiziale, ultimate le operazioni di liquidazione, rediga un rendiconto finale riepilogativo da inviare, previo parere del Commissario Giudiziale, ai creditori e al Giudice delegato;

dispone la comunicazione del presente decreto al debitore, al Liquidatore giudiziale e al Commissario giudiziale, nonché la pubblicazione del medesimo ai sensi dell' art. 17 l. fall..

Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale tenutasi in data 19 febbraio 2016.

Il Presidente estensore

